

DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2013
446/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS
NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 ottobre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) N. 715/2009 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 715/2009/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/gas 182/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2012, 32/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas;
- la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e in particolare il relativo l'Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 289/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 30 marzo 2012, 113/2012/R/gas;
- il documento per la consultazione 22 maggio 2013, 218/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 218/2013/R/gas);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e i suoi successivi aggiornamenti;
- il regolamento della piattaforma per il bilanciamento predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), approvato dall’Autorità con deliberazione 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11, e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: Regolamento PBgas);
- la lettera inviata dall’Autorità alla società Snam Rete Gas il 15 ottobre 2012, prot. Autorità 32158/2012
- la lettera inviata dalla società Snam Rete Gas all’Autorità il 31 ottobre 2012, prot. Autorità 34564/2012;
- la lettera inviata dall’Autorità alla società Snam Rete Gas il 10 aprile 2013, prot. Autorità 13595/2013;
- la lettera inviata dalla società Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) all’Autorità il 5 dicembre 2012 prot. Autorità 40286/2012 (di seguito: lettera 10 dicembre 2012);
- la lettera inviata dal GME all’Autorità il 15 luglio 2013 prot. Autorità 025415/2013 (di seguito: lettera 15 luglio 2013);
- la lettera inviata dal GME all’Autorità il 2 ottobre 2013 prot. Autorità 031863/2013 (di seguito: lettera 2 ottobre 2013);
- la lettera inviata dal GME all’Autorità il 10 ottobre 2013 prot. Autorità 32730/2013 (di seguito: lettera 10 ottobre 2013);

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha introdotto un sistema semplificato di bilanciamento di merito economico che utilizza come unica risorsa lo stoccaggio, approvvigionata dal responsabile del bilanciamento presso un’apposita piattaforma di mercato gestita dal GME (di seguito: piattaforma per il bilanciamento) e ne ha previsto una successiva evoluzione in modo che altre risorse, in particolare le importazioni e la rigassificazione, potessero contribuire al bilanciamento della rete;
- nell’attuale assetto gli operatori offrono la propria disponibilità a movimentare gas in stoccaggio per le esigenze di bilanciamento, rendendolo disponibile al PSV, e i corrispettivi di sbilanciamento sono definiti sulla base del merito economico di tali offerte. Nelle situazioni in cui la disponibilità di risorse di stoccaggio non è sufficiente a soddisfare l’esigenza del responsabile del bilanciamento di disporre di gas in rete (cioè al PSV), i prezzi di sbilanciamento sono fissati amministrativamente;
- l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito: ACER) ha pubblicato il 18 ottobre 2011, in ottemperanza all’articolo 6 del regolamento 715/2009/CE, un orientamento quadro che fissa i principi e

gli obiettivi per l'elaborazione del codice di rete in materia di bilanciamento gas;

- il 4 novembre 2011, la Commissione Europea ha conseguentemente richiesto alla Rete Europea di Gestori di Sistemi di Trasmissione del Gas (di seguito: ENTSOG) di sviluppare una proposta di Codice di Rete sul bilanciamento (di seguito: *Network Code*) conforme all'orientamento quadro, che, una volta adottato dalla Commissione Europea nella forma di regolamento, dovrà essere applicato, nei tempi previsti dal medesimo regolamento, da tutti gli Stati Membri; la proposta di *Network Code* pubblicata da ENTSOG il 21 febbraio 2013, è stata valutata, ai fini della sua approvazione, presso la Commissione europea nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 6 del regolamento 715/2009/CE;
- con deliberazione 538/2012/R/gas, l'Autorità, rilevando che la proposta di *Network Code* in quel momento disponibile, ancorché non ancora vincolante e definitiva, essendo stata predisposta sulla base di un'ampia consultazione aperta a tutti i soggetti interessati, potesse essere assunta quale riferimento aggiornato degli orientamenti della regolazione europea, ha avviato un procedimento finalizzato a individuarne le modalità e tempistiche applicative più efficienti, tenendo anche conto sia dell'esigenza di coordinamento con l'evoluzione del bilanciamento dei sistemi di trasporto interconnessi che della situazione della concorrenza nel mercato all'ingrosso, in particolare infragiornaliero, nel quale sono reperite le risorse per il bilanciamento;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto, la deliberazione 538/2012/R/GAS ha previsto una prima evoluzione dell'attuale sistema di bilanciamento che consente al responsabile del bilanciamento di approvvigionarsi, sulla base del merito economico, di risorse ulteriori allo stoccaggio ove queste non siano sufficienti o comunque adeguate a garantire l'equilibrio della rete;
- a tal fine la deliberazione 538/2012/R/gas, ai punti 5 e 6, ha richiesto al GME di proporre una modifica del Regolamento PBgas, in modo che, sia prevista una sessione di mercato i cui esiti siano recepiti come modifiche dei programmi di trasporto (di seguito: sessione di mercato *locational*) e che a tal fine la proposta sia definita in coordinamento con Snam Rete Gas per quanto riguarda le modalità con le quali sono recepite le modifiche dei programmi di trasporto per l'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento;
- il GME, nell'ambito del coordinamento di cui sopra, con lettera 10 ottobre 2013, ha prospettato un assetto transitorio della sessione di mercato *locational* funzionale alla sua tempestiva attivazione, il quale prevede che essa sia gestita nell'ambito del Regolamento PBgas mantenendo in capo al responsabile del bilanciamento il ruolo di controparte centrale anche in questa sessione; per una più rapida attuazione si prevede inizialmente anche che siano negoziate le sole offerte degli utenti, in acquisto o in vendita, di segno opposto a quella eventualmente espressa dal responsabile del bilanciamento, escludendo quindi la possibilità che le offerte degli utenti di segno opposto si combinino fra loro; la piattaforma informatica predisposta dal GME può rapidamente consentire la partecipazione di tutte le risorse flessibili previste nella soluzione a regime allegata alla deliberazione 538/2012/R/gas;

- con la medesima nota il GME ha inoltre espresso il proprio impegno a formulare una proposta definitiva che contempra la migrazione della sessione di mercato *locational* e la piattaforma per il bilanciamento nell'ambito degli altri mercati del gas nei quali il GME svolge il ruolo di controparte centrale;
- l'assetto sopra delineato comporta anche vantaggi da un punto di vista della gestione economica della sicurezza del sistema poiché consente il reperimento di risorse di bilanciamento secondo criteri di mercato, limitando il ricorso a misure di tipo amministrato, e superando, ad esempio, l'esigenza del ricorso alla massimizzazione delle importazioni in caso di emergenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 538/2012/R/gas, al comma 10, ha previsto che con successivo provvedimento siano:
 - a. definiti i criteri in base ai quali il responsabile del bilanciamento procede alla presentazione di offerte presso la sessione di mercato *locational*;
 - b. integrate le modalità di definizione del prezzo di sbilanciamento nei casi in cui il responsabile del bilanciamento concluda transazioni nella medesima sessione;
- l'Autorità, con il documento per la consultazione 218/2013/R/gas ha posto in consultazione i propri orientamenti in relazione all'intervento di cui alle precedenti lettere a e b, tenendo conto di quanto previsto dal *Network Code*, e in particolare:
 - c. il mantenimento di un prezzo di sbilanciamento unico aumentato per gli utenti "corti", ovvero diminuito per gli utenti "lunghi" di un importo di piccola entità (di seguito: *Small Adjustment*) idoneo a incentivare il mantenimento di posizioni bilanciate;
 - d. lo *Small Adjustment* sia inizialmente valorizzato ad un livello pari a 0,03 €/GJ, determinato contemperando l'esigenza di incentivare gli utenti al bilanciamento con l'opportunità di non introdurre penalizzazioni che potrebbero risultare non proporzionate all'effettiva operatività degli utenti nella fase di sua prima applicazione;
 - e. sia applicato uno *Small Adjustment* ridotto di un quinto all'eventuale sbilanciamento programmato dall'utente al fine di limitare l'entità di eventuali distorsioni sul mercato infragiornaliero;
 - f. possa essere anticipato il termine di rinomina ove ciò fosse necessario per garantire un'adeguata liquidità nella sessione di mercato *locational*;
 - g. il responsabile del bilanciamento intervenga nella sessione di mercato *locational* sulla base di una valutazione delle risorse per il bilanciamento disponibili e:
 - i. nella fase di iniezione limitatamente ai volumi necessari a mantenere l'utilizzo previsto della capacità di iniezione nei limiti tecnici;
 - ii. nella fase di erogazione limitatamente ai volumi necessari ad assicurare il mantenimento delle prestazioni di stoccaggio previste per la rimanente fase di erogazione;

- h. ai fini della determinazione dei predetti volumi, il responsabile del bilanciamento si coordini con le imprese di stoccaggio per individuare l'effetto dell'utilizzo dello stoccaggio superiore alle capacità disponibili agli utenti sul mantenimento delle prestazioni previste per la rimanente fase di erogazione;
- i. il prezzo di offerta del responsabile del bilanciamento sia pari:
 - i. a quello stabilito dal comma 5.6 della deliberazione ARG/gas 45/11 se è prevista una iniezione o erogazione superiore ai limiti tecnici;
 - ii. ad una stima dei costi che il sistema dovrebbe fronteggiare in mancanza di accettazione dell'offerta, ad esempio considerando anche il costo di possibili azioni alternative;
- j. l'introduzione di un sistema che, sulla base di incentivi e penalizzazioni economici, persegua un'efficiente gestione del bilanciamento da parte del responsabile del bilanciamento;
- k. nel caso il responsabile del bilanciamento intervenga nella sessione di mercato *locational*, e si formi un differenziale fra il prezzo di sbilanciamento e quello di remunerazione delle offerte presso la piattaforma per il bilanciamento, il riconoscimento agli utenti dello stoccaggio del valore delle capacità non utilizzate;
- l. l'integrazione delle disposizioni per la determinazione delle risorse e degli oneri afferenti al fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas di cui alla (deliberazione ARG/gas 155/11, punto 12- e della gestione dei relativi versamenti e prelievi al fine di garantire il principio di neutralità del responsabile del bilanciamento);
- m. la modifica della regola di formazione del prezzo di remunerazione presso la piattaforma per il bilanciamento in coerenza con l'assetto tipico dei mercati centralizzati, la cui opportunità è emersa dopo l'avvio del funzionamento a regime della medesima piattaforma che consente anche la combinazione delle offerte degli utenti dello stesso segno del responsabile del bilanciamento; tale intervento sarebbe stato definito nel dettaglio tenendo anche conto degli esiti di una apposita proposta di modifica del Regolamento PBgas predisposta dal GME sulla base di una consultazione aperta ai soggetti interessati;
- in risposta alla consultazione sono emerse le seguenti osservazioni di carattere generale:
 - n. la generale condivisione dell'opportunità che le nuove disposizioni in materia di bilanciamento siano impostate avendo come riferimento il *Network Code*, per quanto al momento applicabile, tenendo conto anche della situazione reale dei mercati, della concorrenza e i vincoli operativi di gestione del servizio di trasporto e bilanciamento;
 - o. l'opportunità che la gestione della sicurezza sia quanto più possibile affidata a logiche di mercato e pertanto che i nuovi meccanismi siano implementati prima dell'inizio della prossima fase di erogazione;
 - p. l'esigenza di promuovere la liquidità nella nuova sessione di mercato, proponendo a tale fine diverse soluzioni quali:

- la sua integrazione nell'ambito dei mercati infra-giornalieri gestiti dal GME che consentirebbe anche maggiore efficienza del sistema di garanzie e in prospettiva sinergie con il sistema di garanzie del mercato elettrico;
 - l'estensione della partecipazione alla sessione a tutte le diverse fonti flessibili di gas, come il GNL, le centrali termoelettriche, il *line-pack*;
 - l'adozione di incentivi agli utenti (come ad esempio livelli opportuni di *Small Adjustment*) che favoriscano il bilanciamento delle posizioni ex-ante e quindi trasferiscano parte della liquidità dall'attuale piattaforma per il bilanciamento al mercato infragiornaliero;
- q. infine, l'esigenza che sia reso disponibile agli utenti, ai fini della gestione del proprio bilanciamento, un insieme più esteso di informazioni che includa le misure rilevate presso i punti della rete nonché valori aggregati relativi ai prelievi, allo stato della rete ed ai relativi margini di sicurezza;
- quanto alle risposte sulle domande specifiche della consultazione:
 - r. nel maggior numero di risposte si riscontra condivisione delle analisi svolte dall'Autorità e della conclusione circa l'opportunità del mantenimento del prezzo di sbilanciamento singolo, a meno degli *Small Adjustment*; tuttavia è stata evidenziata l'opportunità di una revisione periodica della scelta e la definizione di un percorso per l'implementazione del sistema del *Network Code* che preveda in particolare la verifica che le informazioni disponibili agli utenti consentano il passaggio al prezzo duale, nonché, sulla base del monitoraggio dei mercati, la valutazione dell'opportunità di considerare anche gli esiti dei mercati del giorno prima e infragiornaliero nel calcolo del prezzo di sbilanciamento;
 - s. riguardo alla valorizzazione dello *Small Adjustment*, richiamata alla precedente lettera d. sono emerse osservazioni differenziate, ritenendo alcuni operatori che il valore prospettato non costituisca un incentivo sufficiente al bilanciamento delle posizioni e rappresentando che vi sono sistemi europei in cui esso assume valori notevolmente più elevati (anche 4-5 volte superiore a quello proposto), mentre altri hanno evidenziato che esso potrebbe risultare eccessivamente penalizzante in considerazione delle informazioni rese attualmente disponibili per la gestione del bilanciamento del singolo utente; alcuni operatori ritengono che debba essere applicato solo superata una certa soglia di tolleranza;
 - t. sullo *Small Adjustment* ridotto, alcuni operatori ritengono che la misura dia maggiore flessibilità al sistema, altri hanno evidenziato l'opportunità che le relative modalità applicative siano definite in modo tale da incentivare la corretta programmazione;
 - u. sulla possibile anticipazione del termine di rinomina, è stata evidenziata l'esigenza di includere il maggior numero di fonti flessibili a vantaggio della liquidità (compreso l'utilizzo delle capacità *day-ahead* dopo la chiusura delle procedure di allocazione);

- v. sui criteri di intervento, è stata rilevata l'opportunità di perseguirne la trasparenza e di minimizzare la discrezionalità del responsabile del bilanciamento, connessa con la disciplina prospettata sub g e h (ii), al fine di limitare il rischio degli utenti, ed è stato al riguardo sottolineato come la messa a disposizione di informazioni aggiornate e accurate circa lo stato previsto della rete siano anche funzionali a orientare le scelte degli utenti minimizzando l'intervento del responsabile del bilanciamento e la sua discrezionalità;
- w. quanto all'opportunità di definire incentivi per l'efficiente gestione del bilanciamento da parte del responsabile del bilanciamento, è stato espresso un generale favore e a tale fine sono stati suggeriti numerosi criteri, non necessariamente mutuamente esclusivi quali il miglioramento della capacità di previsione del responsabile del bilanciamento, il confronto tra il caso di intervento e di mancato intervento del responsabile del bilanciamento sulle prestazioni dello stoccaggio, il costo delle azioni di bilanciamento rispetto ad azioni alternative;
- x. infine, in relazione a quanto richiamato *sub k*, è stato manifestato un generale consenso; tuttavia un numero limitato di operatori, ritiene che il valore debba essere incorporato nel meccanismo di formazione del prezzo della piattaforma per il bilanciamento limitando i quantitativi offerti presso questa piattaforma a quelli corrispondenti alle capacità di erogazione e iniezione non utilizzate.

CONSIDERATO CHE:

- le esigenze richiamate alle precedenti lettere p e q, nonché le eventuali evoluzioni della disciplina del prezzo di sbilanciamento e dello *Small Adjustment* rispetto a quanto prospettato nel documento per la consultazione 218/2013/R/gas saranno comunque esaminate, anche tenendo conto dei risultati, delle eventuali criticità e delle opportune ottimizzazioni che potranno emergere dal monitoraggio del funzionamento della sessione di mercato *locational*, nell'ambito del procedimento di recepimento del *Network Code* avviato dalla deliberazione 538/2012/R/gas; peraltro:
 - le informazioni da rendere disponibili agli utenti possono essere sin da subito integrate con gli elementi che individuano l'intervento del responsabile del bilanciamento nell'ambito della sessione di mercato *locational*;
 - l'integrazione della sessione del mercato *locational* e della piattaforma per il bilanciamento, come prospettata dal GME con lettera 10 ottobre 2013 è funzionale a perseguire le esigenze rappresentate dagli utenti richiamate *sub p*, secondo un percorso graduale che consente, anche in una prima fase, la gestione della sessione di mercato *locational* nell'ambito del sistema di garanzie richiesto per la partecipazione alle negoziazioni nella piattaforma per il bilanciamento;
 - il sistema prospettato dal GME consente di includere tutte le risorse di flessibilità disponibili non appena siano definite le condizioni con le quali sia possibile per gli utenti ed il responsabile del bilanciamento

gestirne il funzionamento flessibile; in particolare tali condizioni sussistono per punti di interconnessione coi gasdotti esteri, per il *line-pack* e per la quota parte dello stoccaggio conferito all'impresa di trasporto per il bilanciamento operativo della rete; nel caso della flessibilità dei terminali sono in valutazione anche da parte delle imprese di rigassificazione i necessari aggiornamenti delle condizioni di erogazione del servizio; la effettiva possibilità di utilizzare le centrali termoelettriche come fonte efficace ed efficiente di flessibilità, non già autonomamente attivata dagli operatori, deve essere ulteriormente approfondita, anche per valutare i possibili impatti sul bilanciamento del settore elettrico;

- quanto richiamato *sub s* conferma l'opportunità di un approccio graduale nella valorizzazione dello *Small Adjustment*, in modo da non comportare rischi eccessivi per gli utenti nella fase di prima applicazione; il valore ridotto consente anche di evitare l'adozione, almeno in una prima fase, di meccanismi che potrebbero introdurre complessità gestionali come quello di una banda di tolleranza all'interno della quale lo *Small Adjustment* non si applica o quello di un'applicazione secondo una funzione crescente in base allo sbilanciamento;
- con riferimento all'esigenza di limitare la discrezionalità d'intervento del responsabile del bilanciamento, richiamata *sub v*, posto che essa è in certa misura incompressibile come evidenziato nel documento per la consultazione 218/2013/R/gas, rilevano le disposizioni della deliberazione 353/2013/R/gas che prevede che tutta la flessibilità aggiuntiva dello stoccaggio, compatibile con il mantenimento della prestazione prevista per l'intera fase di erogazione, sia messa a disposizione degli utenti e non sia pertanto oggetto di valutazione del responsabile del bilanciamento, limitandone quindi la discrezionalità di intervento rispetto a quanto prospettato nel documento per la consultazione 218/2013/R/gas (richiamato *sub g e h, ii*);
- quanto richiamato *sub v e w*, evidenzia inoltre l'opportunità che gli incentivi per un'efficiente gestione del bilanciamento considerino anche i miglioramenti ottenuti dal responsabile del bilanciamento nell'accuratezza delle proprie previsioni in quanto esse incidono sia sulla efficienza del bilanciamento che sulla discrezionalità e la trasparenza dell'intervento;
- la limitazione, prospettata da alcuni utenti e richiamata *sub x*, della possibilità di offrire presso la piattaforma per il bilanciamento i soli quantitativi di gas corrispondenti alle capacità di stoccaggio non utilizzate espone il sistema alla formazione di prezzi di sbilanciamento distorti dal potere di mercato degli utenti che dispongono di capacità di stoccaggio non utilizzata e non rappresentativi del valore della risorsa marginale attivata per il bilanciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il GME, con lettera 15 luglio 2013, successivamente modificata e integrata con lettera 2 ottobre 2013, ha trasmesso la proposta di modifica del Regolamento PBgas di cui alla precedente lettera n.;
- con la lettera 15 luglio 2013 il GME ha trasmesso due ulteriori proposte di modifica del Regolamento PBgas che prevedono:

- l'introduzione, in via cautelativa di una specifica previsione nell'ambito dell'articolo 34 del medesimo regolamento che consenta al GME, anche su richiesta del responsabile del bilanciamento, di procedere all'annullamento di una sessione della piattaforma per il bilanciamento al seguito del verificarsi di errori materiali da parte del medesimo responsabile o del GME stesso nell'attività di definizione, caricamento, e gestione dei dati funzionali allo svolgimento della sessione di mercato e conseguentemente di poter rideterminare gli esiti della sessione entro il medesimo giorno della sessione annullata;
- la modifica del comma 21.3 del Regolamento PBgas in cui sono disciplinate le azioni intraprese dal GME a seguito dello svolgimento delle attività di verifica del requisito di abilitazione a partecipare alla piattaforma per il bilanciamento prevedendo l'eliminazione della possibilità di escludere l'utente che non dispone del requisito di essere utente abilitato;
- le tre proposte di modifica di cui sopra sono state consultate dal GME e le risultanze della consultazione sono state trasmesse all'Autorità e tenute in debito conto per l'elaborazione della proposta finale di modifica del Regolamento PBgas.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, al fine di una tempestiva attivazione della sessione di mercato *locational* già dalla prossima fase di punta dei consumi prevedere che il GME e il responsabile del bilanciamento procedano all'implementazione di quanto prospettato con lettera 10 ottobre 2013;
- sia necessario adottare gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 218/2013/R/gas integrati tenuto conto delle osservazioni pervenute;
- le proposte di modifica del Regolamento PBgas trasmesse dal GME, con lettere 15 luglio 2013 e 2 ottobre 2013, siano funzionali a rendere più efficiente il funzionamento della piattaforma per il bilanciamento e sia pertanto opportuno approvarle per quanto di competenza;
- sia infine opportuno prevedere che:
 - a) il GME, coerentemente con quanto espresso nella lettera 10 ottobre 2013, proceda entro il 31 gennaio 2014, alla definizione di una proposta per l'integrazione dei mercati di bilanciamento (piattaforma per il bilanciamento e sessione di mercato *locational*) nell'ambito del mercato del gas dalla medesima gestito in linea con l'assetto di tali mercati previsto nel *Network Code*;
 - b) la predetta proposta sia formulata prevedendo l'integrazione dei mercati dall'1 aprile 2014 al fine di consentire un ordinato e tempestivo passaggio al nuovo assetto al termine della fase di punta stagionale dei consumi

DELIBERA

1. di prevedere che il GME e il responsabile del bilanciamento procedano all'implementazione della sessione di mercato per il bilanciamento di cui alla deliberazione 538/2012/R/gas (sessione di mercato *locational*), secondo l'assetto transitorio presentato dal GME con lettera 10 ottobre 2013 allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di modificare la deliberazione ARG/gas 45/11 come segue:
 - a) al comma 1.1, dopo la lettera l), è inserita la seguente:

"m) sessione di mercato *locational* è la sessione del mercato del gas gestito dal GME, introdotta ai sensi della deliberazione 538/2012/R/gas che consente al responsabile del bilanciamento di approvvigionarsi delle risorse necessarie per il bilanciamento della rete, mediante modifiche del flusso di gas in entrata o uscita dalla rete, anche in punti specifici, riferite al giorno gas o a partire da un determinato momento fino al termine del medesimo giorno gas.";
 - b) la lettera e) del comma 7.4 è sostituita dalla seguente:

"e) in tutti gli altri casi, al prezzo corrispondente al minimo costo del soddisfacimento di un incremento di domanda di gas e per il quale risultino accettate tutte le offerte di vendita il cui prezzo di offerta sia inferiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non superiore, e tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non inferiore.";
 - c) i commi 7.7, 7.9, 7.10 e 7.11 sono abrogati;
 - d) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 7bis

Criteria di intervento del responsabile del bilanciamento nella sessione di mercato locational

- 7bis.1 Ai fini dell'intervento del responsabile del bilanciamento sono definiti i seguenti termini:

$$FAa_G = (1 + \gamma_{GNM}) \cdot Pa_G - \sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot Ia_{EG} - SE_{MG} + M$$

$$EAa_G = \sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot Ia_{EG} - (1 + \gamma_{GNM}) \cdot Pa_G - SI_{MG} + M$$

dove:

FAa_G è il fabbisogno aggiuntivo di gas, espresso in energia, atteso per il giorno gas;

Ea_G è l'eccesso in rete di gas, espresso in energia, atteso per il giorno gas;

γ_{GNM} è definito all'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02;

Pa_G è l'energia che il responsabile del bilanciamento prevede sia prelevata dal complesso degli utenti nel giorno gas presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto;

$\gamma_{FUEL,E}$ è definito all'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02;

- Ia_{EG} è l'energia prevista in immissione sulla base dei quantitativi programmati dal complesso degli utenti nel giorno gas nel sistema di trasporto dal punto di entrata E ;
- NE sono i punti di entrata del sistema di trasporto;
- SE_{MG} è l'energia che può essere erogata dal sistema di stoccaggio sulla base delle prestazioni di erogazione disponibili, dedotte quelle conferite per il bilanciamento operativo della rete di trasporto, e compatibili con l'esercizio in sicurezza del sistema, come di volta in volta aggiornate, anche ai sensi della deliberazione 353/2013/R/gas, e rese pubbliche dal responsabile del bilanciamento;
- SI_{MG} è l'energia che può essere immessa negli stoccaggi sulla base delle prestazioni di iniezione disponibili, dedotte quelle conferite per il bilanciamento operativo della rete di trasporto, e compatibili con l'esercizio in sicurezza del sistema, come di volta in volta aggiornate e rese pubbliche dal responsabile del bilanciamento;
- M è un parametro di aumento o riduzione che tiene conto delle incertezze di previsione, dei margini di operatività del sistema e delle eventuali criticità anche prospettiche e definito dal responsabile del bilanciamento ai sensi del punto 6 della deliberazione 446/2013/R/gas, non oltre le ore 10 del giorno gas precedente.

I quantitativi relativi agli stoccaggi le cui risorse non sono disponibili presso la piattaforma per il bilanciamento sono considerati nei termini Ia_{EG} e Pa_G anziché nei termini SE_{MG} e SI_{MG} .

- 7bis.2 Qualora sulla base delle proprie stime dei prelievi e sulla base dei programmi di immissione di gas come da ultimo riformulati il termine FAa_G risulti positivo, il responsabile del bilanciamento provvede ad approvvigionare i quantitativi di gas necessari nell'ambito della sessione di mercato *locational* relativa al giorno gas successivo. L'offerta di acquisto del responsabile per il bilanciamento è valorizzata al prezzo stabilito dal comma 5.6, lettera a), della deliberazione ARG/gas 45/11.
- 7bis.3 Qualora sulla base delle proprie stime dei prelievi e sulla base dei programmi di immissione di gas come da ultimo riformulati il termine Ea_G risulti positivo, il responsabile del bilanciamento provvede a cedere i quantitativi di gas in eccesso nell'ambito della sessione di mercato *locational* relativa al giorno gas successivo. L'offerta di vendita del responsabile per il bilanciamento è valorizzata al prezzo stabilito dal comma 5.6, lettera b), della deliberazione ARG/gas 45/11.
- 7bis.4 Le offerte di acquisto di cui al comma 7bis.2 e le offerte di vendita di cui al comma 7bis.3 sono riferite all'approvvigionamento di risorse di bilanciamento diverse da quelle disponibili nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento e pari rispettivamente ai quantitativi FAa_G o Ea_G .
- 7bis.5 Le offerte del responsabile del bilanciamento possono essere combinate, rispettivamente nei casi di cui ai commi 7bis.2 e 7bis.3, anche con offerte di vendita e di acquisto di gas in stoccaggio con consegna nel giorno gas modificate ai sensi del successivo comma 7bis.6 e nei limiti corrispondenti alle prestazioni di erogazione o iniezione conferite per il bilanciamento operativo della rete di trasporto che possano essere utilizzate per il bilanciamento del sistema nel giorno cui si riferisce l'offerta.

- 7bis.6 La modifica delle offerte di cui al comma 7bis5 è determinata tenendo conto di una funzione di costo, positiva e crescente ovvero negativa e decrescente rispettivamente nei casi di cui ai commi 7bis.2 e 7bis.3, che rifletta il rischio, anche prospettico, connesso all'utilizzo di dette prestazioni.

Articolo 7ter

Criteri di determinazione del prezzo di sbilanciamento

- 7ter.1 Il prezzo di sbilanciamento P_{SB} relativo al giorno G è definito come:
- a) il prezzo di cui al comma 5.6 lettera a), nel caso in cui, a seguito dell'attivazione di misure di competenza del Ministero dello sviluppo economico, per il giorno gas risulti:

$$\sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot I_G - (1 + \gamma_{GNM}) \cdot P_G + SE_{MG} < RD_G + AI_G$$

Dove, i termini $\gamma_{FUEL,E}$, γ_{GNM} e SE_{MG} sono definiti al comma 7bis.1 e:

I_G è l'energia immessa in rete presso i punti NE di cui al comma 7bis.1, comprese (i) le immissioni corrispondenti ai volumi eventualmente approvvigionati dal responsabile del bilanciamento nell'ambito della sessione di mercato *locational* inclusi quelli derivanti dall'utilizzo del "line pack" e alle capacità di erogazione non utilizzate ai sensi del comma 7bis.5 (ii) le immissioni di cui al successivo termine AI_G (iii) gli ulteriori quantitativi erogati dai sistemi di stoccaggio che non sono sono abilitati ad offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento;

P_G è il quantitativo di gas prelevato dalla rete nel giorno gas G, compresi i volumi riconsegnati al responsabile del bilanciamento per effetto dell'accettazione di offerte derivanti dall'utilizzo di *line-pack* nel giorno precedentegli ulteriori quantitativi iniettati nei sistemi di stoccaggio che non sono sono abilitati ad offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento;

RD_G è la riduzione del consumo di gas oggetto delle misure di contenimento dei consumi adottate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007, dell'articolo 38bis del decreto legge 22 luglio 2012, n. 83, nonché del paragrafo 4.2.3, lettere C, D ed E, di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013;

AI_G è l'incremento di disponibilità di gas oggetto delle misure di cui al paragrafo 4.2.3 lettere H e I, di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013.

- b) il prezzo di cui al comma 5.6 lettera b), nel caso in cui in un giorno gas il responsabile del bilanciamento abbia attivato la riduzione delle immissioni di gas in rete prevista dal proprio codice di rete nei casi di emergenza per eccesso di gas;
- c) il maggiore fra P_r e P_l nel caso in cui il responsabile del bilanciamento sia intervenuto nella sessione di mercato *locational* ai sensi del comma 7bis.2 e gli acquisti effettuati nella medesima sessione siano risultati

- superiori alle vendite eventualmente effettuate nella piattaforma per il bilanciamento;
- d) il minore fra P_r e P_l nel caso in cui il responsabile del bilanciamento sia intervenuto nella sessione di mercato *locational* ai sensi del comma 7bis.3 e le vendite effettuate nella medesima sessione siano risultate superiori agli acquisti eventualmente effettuati nella piattaforma per il bilanciamento;
- e) al prezzo P_r in tutti gli altri casi;
- dove:
- P_r è il prezzo di remunerazione di cui al comma 7.4 relativo al giorno G, ovvero, fatto salvo quanto previsto al comma 7.4 lettera a), nel caso in cui in un giorno non siano state concluse transazioni, il prezzo pari alla media fra il maggior prezzo delle offerte di acquisto e il minor prezzo delle offerte di vendita;
 - P_l è il prezzo di remunerazione delle offerte accettate nell'ambito della sessione di mercato *locational* relativo al giorno G, ovvero nel caso in cui in tale sessione non si formi un prezzo per assenza di offerte di segno opposto a quelle del responsabile del bilanciamento, il prezzo dell'offerta del responsabile del bilanciamento;
- 7ter.2 Nel caso in cui il responsabile del bilanciamento sia intervenuto ai sensi del comma 7bis.2:
- a) riconosce all'utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza fra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo P_r , moltiplicata per la capacità continua di erogazione di cui dispone e che non ha utilizzato;
 - b) applica all'utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza di cui alla precedente lettera a) moltiplicata per la capacità di erogazione utilizzata in eccesso rispetto alla capacità continua di cui dispone.
- 7ter.3 Nel caso in cui il responsabile del bilanciamento sia intervenuto ai sensi del comma 7bis.3:
- a) riconosce all'utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza fra il prezzo P_r e il prezzo di sbilanciamento, moltiplicata per la capacità continua di iniezione di cui dispone e che non ha utilizzato;
 - b) applica all'utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza di cui alla precedente lettera a) moltiplicata per la capacità di iniezione utilizzata in eccesso rispetto alla capacità continua di cui dispone.
- 7ter.4 La capacità utilizzata ai sensi dei commi 7ter.2 e 7ter.4 è determinata sulla base delle prenotazioni, come eventualmente riformulate ai sensi del comma 14.2 della deliberazione n. 119/05.

Articolo 7quater

Neutralità del responsabile del bilanciamento

- 7quater.1 Le partite a debito o a credito del responsabile del bilanciamento verso gli utenti della rete, che si generano per effetto delle differenze tra i

corrispettivi di disequilibrio di cui al comma 13.1 della deliberazione 229/2012/R/gas e i prezzi P_r e P_l , nonché delle differenze tra i corrispettivi a debito e a credito di cui ai commi 7ter.2 e 7ter.3, sono compensate attraverso il fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11.

7quater.2 Gli importi di competenza delle imprese di trasporto per effetto dei commi 7bis.5, 7bis.6, 7ter.2, lettera a), e 7ter.3, lettere a), sono versati nel medesimo conto di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11.

Articolo 7quinquies

Obblighi informativi del responsabile del bilanciamento

7quinquies.1 Il responsabile del bilanciamento comunica tempestivamente agli utenti del bilanciamento la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 7ter.1, lettere a) e b), tenendo conto delle eventuali determinazioni del Ministero dello Sviluppo Economico nonché informazioni idonee ad identificare il loro approssimarsi.

7quinquies.2 Il responsabile del bilanciamento, coordinandosi con le imprese di stoccaggio, pubblica su base giornaliera con riferimento al giorno gas in corso ed almeno ai due giorni gas successivi il valore:

- a) delle capacità di erogazione e iniezione disponibili e la stima di quelle utilizzate con distinzione fra le capacità dei servizi per il bilanciamento operativo della rete di trasporto e gli altri servizi di stoccaggio;
- b) dei termini FA_{aG} , EA_{aG} , SE_{MG} , SI_{MG} , ed M di cui al comma 7bis.1."

3. di sostituire il comma 13.1 del TISG con i seguenti:

"13.1 Il RdB:

- a) se il disequilibrio di competenza (termine DS) è positivo applica all'UdB un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = P_{SB} * |DS| + I_{SA}$$

- b) se il disequilibrio (termine DS) di competenza è negativo, riconosce all'UdB, un corrispettivo pari a:

$$C_{SB} = P_{SB} * |DS| - I_{SA}$$

dove il termine I_{SA} è determinato ai sensi del comma 13.1bis.

13.1bis Il termine I_{SA} di cui al comma 13.1 è pari a:

$$I_{SA} = |DS - DS_p| \cdot SA + \gamma \cdot sa$$

dove:

DS è il disequilibrio dell'utente, espresso in GJ, come determinato ai sensi dell'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02;

DS_p è il disequilibrio programmato dell'utente, espresso in GJ, determinato con l'equazione di cui all'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02

sulla base del programma di trasporto presentato dall'utente come da ultimo modificato;

SA è un termine di aggiustamento (*Small Adjustment*) pari a 0,03 €GJ;
sa è un termine di aggiustamento ridotto rispetto a SA (*Small Adjustment ridotto*) e pari a 0,006 €GJ;

γ è pari a:

$$0 \quad \text{se } DS_p=0 \text{ o se } \frac{DS}{DS_p} \leq 0;$$
$$\text{minore fra } |DS| \text{ e } |DS_p| \quad \text{se } \frac{DS}{DS_p} > 0."$$

4. di sostituire nel comma 2 dell'Articolo 16 della deliberazione 137/02 le parole "a versare all'impresa di trasporto i corrispettivi determinati ai sensi dell'articolo 17" con le parole "versa all'impresa di trasporto o riceve dall'impresa di trasporto i corrispettivi di cui al comma 13.1 del TISG.";
5. di prevedere che con successivo provvedimento sia definito un sistema basato su incentivi e penalizzazioni economici volto a perseguire l'efficiente gestione del bilanciamento da parte del responsabile del bilanciamento e di determinazione dei termini Pa_G e Ia_G di cui al comma 7bis.1 della deliberazione ARG/gas 45/11; per tali fini sono considerate efficienti le azioni che minimizzano i costi di bilanciamento garantendo nel contempo il mantenimento dell'equilibrio del sistema e la sua sicurezza anche prospettica.
6. di prevedere che il responsabile del bilanciamento trasmetta, per la valutazione e approvazione dell'Autorità, entro l'1 novembre 2013:
 - a) una proposta relativa al meccanismo di cui al punto 5;
 - b) una proposta di aggiornamento del codice di rete relativa ai criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7bis, 7ter della deliberazione ARG/gas 45/11 come modificata dal presente provvedimento e di implementazione della sessione di mercato *locational* potendo anche prevedere l'applicazione di corrispettivi nei casi di non corrispondenza fra i quantitativi delle offerte accettate presso la medesima sessione e i quantitativi oggetto di rinomina come confermati a seguito delle attività di verifica. La proposta di aggiornamento è trasmessa previa consultazione dei soggetti interessati assegnando un termine non inferiore ai cinque giorni per la presentazione delle osservazioni;
7. di prevedere che il responsabile del bilanciamento entro l'1 gennaio 2014 metta a disposizione, nell'ambito della sessione di mercato *locational*, la flessibilità consentita dalla gestione del gas presente nella rete di trasporto (*line-pack*) e che a tale fine trasmetta entro l'1 dicembre 2013 per la valutazione e approvazione dell'Autorità la proposta di un meccanismo tale che:
 - a) le offerte del responsabile del bilanciamento possano essere combinate, rispettivamente nei casi di cui ai commi 7bis.2 e 7bis.3, anche con offerte di vendita e di acquisto con consegna al PSV nel secondo giorno successivo a quello in cui si svolge la sessione modificate ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera b) e nei limiti delle variazioni dei quantitativi di gas presenti nella rete (*line-pack*) compatibili con la sua gestione in sicurezza e con il mantenimento dei necessari margini operativi;
 - b) la modifica delle offerte di cui alla lettera precedente è determinata tenendo conto di una funzione di costo, positiva e crescente (ovvero negativa e decrescente) con la variazione negativa (ovvero positiva) di *line-pack*

- corrispondente all'accettazione delle medesime offerte, che rifletta il rischio di criticità del sistema nel periodo successivo a quello di utilizzo, qualora non adeguatamente riflesso nelle offerte degli operatori con consegna al PSV nel secondo giorno successivo a quello in cui si svolge la sessione;
8. di approvare, per quanto di competenza, le proposte di modifica al regolamento della piattaforma del bilanciamento nella versione presentata dal GME con lettera del 15 luglio 2013 come modificata e integrata con lettera 2 ottobre 2013 ed allegate al presente provvedimento (*Allegato B*) e di dare mandato al GME e a Snam Rete Gas per una loro implementazione;
 9. di prevedere che:
 - a) il GME trasmetta all'Autorità per l'approvazione, entro il 31 gennaio 2014, una proposta relativa alle modalità con cui le sessioni di mercato di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 siano integrate nell'ambito dei mercati organizzati dalla medesima società ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, presso i quali svolge il ruolo di controparte centrale;
 - b) la proposta di cui alla precedente lettera a) sia formulata prevedendo l'integrazione dei mercati dall'1 aprile 2014;
 10. di prevedere che:
 - a) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del presente provvedimento entrano in vigore decorso il periodo di prova previsto dal GME e comunque non oltre il 15 novembre 2013;
 - b) sino all'1 dicembre 2013 il termine I_{SA} di cui al comma 13.1bis del TISG come modificato dal presente provvedimento è posto pari a zero;
 11. di prevedere che qualora Snam Rete Gas non possa, per motivate e giustificate ragioni, dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 7bis.5 e 7bis.6 della deliberazione ARG/gas 45/11 come modificata dal presente provvedimento nei termini previsti al punto 10, lettera a), i termini SE_{MG} e SI_{MG} di cui al comma 7bis.1 della medesima deliberazione siano calcolati, sino all'attuazione delle citate disposizioni di cui ai commi 7bis.5 e 7bis.6 da effettuarsi comunque entro l'1 gennaio 2014, deducendo le prestazioni di stoccaggio necessarie nel giorno G, in luogo delle capacità conferite, per il bilanciamento operativo della rete di trasporto;
 12. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas, al Gestore dei Mercati Energetici e al Ministero dello Sviluppo Economico;
 13. di pubblicare il presente provvedimento e il testo aggiornato delle deliberazioni 137/02, ARG/gas 45/11 e del TISG, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni